



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATTI - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI (ex art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000)

L'anno **2025** addì **13** del mese di **MAGGIO** alle ore 11:00 secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Locri sono presenti:

- l'Amministrazione Comunale di Locri, con sede legale in Locri, Viale Matteotti, 152, 89044, Partita IVA 00138500806 Codice Fiscale 81000410803 legalmente rappresentata dal Sindaco Giuseppe Fontana, nato a Locri (RC), il 19 Maggio 1971, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione comunale di Africo, con sede legale in Africo (RC), Piazza Municipio - 89030, Partita IVA n. 00936740802 Codice Fiscale 81000830802. legalmente rappresentata dal Sindaco Dr. Domenico Modaffari nato a Bova Marina (RC) il 24/09/1953 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione comunale di Antonimina, con sede legale in Antonimina, via Via Consalvo n. 8, 89040, Partita IVA 00245650809 Codice Fiscale 81000170803 legalmente rappresentata dal Sindaco Giuseppe Murdaca Nato ad Antonimina (RC) il 23/01/1951 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione comunale di Ardore, con sede legale in Ardore, Via Vittorio Emanuele II 35 89031 - Codice Fiscale 81000590802 Partita IVA 00725530802 legalmente rappresentata dal Sindaco Giuseppe Campisi nato a Locri il 21/06/1964 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione comunale di Benestare, con sede legale in Benestare, via Piazza Dante 1 89030, Partita IVA 00731330809 Codice fiscale 81000530808 legalmente rappresentata dal Sindaco Domenico Mantegna nato a Locri (RC) il 06/07/1981 la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di Bianco, con sede legale in Bianco, via Piazza Cinque Martiri 89032, Partita IVA 00300480803 Codice fiscale 81000770800 legalmente rappresentata dal Sindaco Giovanni Versace Melito di Porto Salvo (RC) il 22/04/1973 la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di Bovalino con sede legale in Bovalino, via Piazza Camillo Costanzo 89034 Partita IVA 00928660802 Codice Fiscale 81000710806, legalmente rappresentata dal Sindaco Vincenzo Maesano nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 06/12/1975 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATTI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

- l'Amministrazione Comunale di Brancaleone, con sede legale in Brancaleone, via/piazza Via Regina Margherita, Partita IVA 00300090800 Codice Fiscale 81001870807, legalmente rappresentata dal Sindaco Silvestro Garoffolo nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 30/06/1967, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di Bruzzano Zeffiro, con sede legale in Bruzzano Zeffiro, via/piazza Via Regina Elena, 15 - 89030, Partita IVA 00336870803 Codice Fiscale 81001670801, legalmente rappresentata dal Sindaco Giuseppe Antonio Cuzzola nato a Locri (RC) il 09/12/1978 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di Caraffa Del Bianco con sede legale in Bianco, via/piazza Piazza Municipio 89030, Partita IVA 82000670800 Codice Fiscale 81001190800, legalmente rappresentata dal Sindaco Stefano Umberto Marrapodi nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 29/03/1966 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di Careri, con sede legale in Careri, via/piazza Via Francesco Perri, 54, 89030, Partita IVA 00711270801 Codice Fiscale 81000730804, legalmente rappresentata dal Sindaco Giuseppe Pipicella nato a Careri (RC) il 01/02/1941 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di Casignana, con sede legale in Casignana, via/piazza Piazza Municipio, Partita IVA 00726930803 Codice Fiscale 81001110808 legalmente rappresentata dal Sindaco Giuseppe Rocco Celentano nato a Casignana il 08/02/1963 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di Ciminà, con sede legale in Ciminà, via/piazza Via Imbriani n. 13, Partita IVA 00311550800 Codice Fiscale 81001890805 legalmente rappresentata dal Sindaco Giovanni Mangiameli nato a Catania (CT) il 29/06/1980 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di Ferruzzano, con sede legale in Ferruzzano, via/piazza Piazza Gino Marino n.1 89030, Partita IVA 03191430804 Codice Fiscale 81001930809. legalmente rappresentata dal Sindaco Domenico Silvio Pizzi nato a FERRUZZANO (RC) il 08/08/1960 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di Gerace, con sede legale in Gerace, via/piazza Via Sottoprefettura 4 - 89040 Partita IVA 01240160802 Codice Fiscale 81002190809 legalmente rappresentata dal Sindaco Rudi Lizzi, nato a Reggio di Calabria (RC) il 26/09/1984 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di Palizzi, con sede legale in Palizzi, via/piazza Via Sant'Angelo 89038, Partita IVA 00728590803 Codice Fiscale 81000970806 legalmente rappresentata dal Sindaco Umberto Felice Nocera nato a Melito di Porto Salvo (RC) il



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

15/02/1987 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

- l'Amministrazione Comunale di Platì, con sede legale in Platì, via/piazza Piazza Domenico Demaio, 13 89039, Partita IVA 81002790806 Codice Fiscale 81002790806 legalmente rappresentata dal Sindaco Rosario Sergi nato a PLATI' (RC) il 10/06/1970 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di Portigliola, con sede legale in Portigliola, via/piazza C.so Roma, 2, Partita IVA 00730350808 Codice Fiscale 81001610807 legalmente rappresentata dal Sindaco Rocco Luglio nato a Locri il 07/12/1965 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di Samo, con sede legale in Samo, via/piazza Via Vittorio Emanuele, 11, 89030, Partita IVA 01015640806 Codice Fiscale 81002530806 legalmente rappresentata dal Sindaco Paolo Pulitanò nato a Samo il 18/04/1970 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di Sant'Agata del Bianco, con sede legale in Sant'Agata del Bianco, via/piazza Piazza Municipio, 89030, Partita IVA 00720540806 Codice Fiscale 81001350800 legalmente rappresentata dal Sindaco Domenico Stranieri nato a Siderno (RC) il 07/03/1977 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di Sant'Ilario dello Jonio, con sede legale in Sant'Ilario dello Jonio, via/piazza Corso Umberto I, 3, 89040, Partita IVA 00733560809 Codice Fiscale 81000550806 legalmente rappresentata dal Sindaco Pasquale Brizzi nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 19/02/1973 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di San Luca, con sede legale in San Luca, via/piazza Corso Corrado Alvaro, 1, 89030, Partita IVA 00818910804 Codice Fiscale 81002990802 legalmente rappresentata dal Commissario Prefettizio il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- l'Amministrazione Comunale di Staiti, con sede legale in Staiti, via/piazza Piazza Municipio 2 89030, Partita IVA 00730360807 Codice Fiscale 81000850800 legalmente rappresentata dal Sindaco Giovanna Pellicanò nata a Chiavenna (SO) il 10.04.1979 la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE

- la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, L. n. 328/2000, all'art. 1 recita "la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia";



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA’ – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI’ – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT’AGATA DEL BIANCO – SANT’ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale e che, conseguentemente le Regioni sono sciolte dai limiti posti in precedenza alla loro attività legislativa;
- il diritto all’assistenza sociale previsto dall’art. 38 della Costituzione viene completamente regionalizzato e compete alla Regione, in via esclusiva la predisposizione delle previsioni normative ed organizzative indispensabili per l’erogazione delle prestazioni socio assistenziali;
- l’art. 19 della predetta Legge quadro sancisce che i Comuni associati, negli Ambiti territoriali di cui all’art.8 comma 3, lett a) a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le Aziende Sanitarie Locali, provvedano, relativamente alle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 4, ad attivare interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del Piano Sociale Regionale e del Piano Sociale di Zona;
- a norma del succitato art. 19 “il Piano di Zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:
 - ✓ favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto;
 - ✓ qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
 - ✓ definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
 - ✓ prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi”;
- la Regione Calabria con Legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003 e ss.mm.ii. ha dato attuazione alla legge n. 328/2000 assegnando ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi e servizi sociali svolti a livello locale, il concorso alla programmazione regionale, nonché l’esercizio delle attività di cui all’art 6 co. 2 della medesima Legge;
- con Deliberazione n. 210 del 22.06.2015 la Giunta Regionale della Calabria ha individuato i nuovi Ambiti Territoriali Sociali, prevedendo, tra gli altri, l’Ambito Territoriale di Locri, comprensivo dei Comuni di: Africo – Antonimina – Ardore – Benestare – Bianco – Bovalino – Brancaleone – Bruzzano Zeffirio – Caraffa Del Bianco – Careri – Casignana – Ciminà – Ferruzzano – Gerace – Locri – Palizzi – Platì – Portigliola – Samo – Sant’Agata Del Bianco – Sant’Ilario Dello Jonio – San Luca – Staiti, con il Comune di Locri Capofila;
- con il Regolamento Regionale n. 22/2019, approvato con D.G.R. n. 503 del 25.10.2019, si è provveduto alla “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali“, attraverso la definizione delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semi



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA’ – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI’ – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT’AGATA DEL BIANCO – SANT’ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

residenziale socio-assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità definendo le competenze dei Comuni, in forma singola o associata;

- con Deliberazione n. 104 del 29 dicembre 2020, il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il Piano Sociale Regionale 2020 – 2022;

CONSIDERATO CHE

- il Regolamento Regionale n. 22/2019, per come modificato, dalle DGR nn. 669 del 14.12.2022 e 735 del 28.12.2022, all’art. 28 stabilisce che preventivamente all’avvio delle procedure previste del Regolamento stesso, gli ambiti territoriali debbano formalmente costituirsi nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, con specifico riferimento alla Legge 328/2000, alla L.R. 23/2003 ed al D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che all’art. 30 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione, nonché i propri rapporti finanziari ed economici ed in particolare il comma 4 del predetto articolo, che recita “le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati”;
- l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti i servizi socio-assistenziali rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minore dimensione, in quanto assicura una qualità del servizio, una gestione omogenea sull’intero Ambito Territoriale e un contenimento dei relativi costi;
- l’art. 20 della Legge Regionale n. 23/2003 dispone che i Comuni associati negli Ambiti ottimali definiti dalla Regione, d’intesa con le Aziende Sanitarie, provvedono a definire, secondo le indicazioni del Piano Regionale, il Piano di Zona;
- il medesimo articolo, al comma 3, recita che “i Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all’art. 1, comma 4 e all’art. 10 della L. 328/2000, che, attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei Piani”;
- l’art 15 della legge n. 241 del 1990 prevede che le Amministrazioni possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- con l’Accordo di Programma per l’adozione e l’attuazione del Piano di Zona 2021/2023 siglato in data 28 Dicembre 2022 i Comuni sottoscrittori dell’Ambito Territoriale di Locri, unitamente all’ASP competente per territorio, hanno convenuto di dotarsi della dotazione necessaria e sufficiente per la gestione delle funzioni di loro competenza definite nel Piano di Zona approvato con il medesimo strumento;



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

- con Decreto Dirigenziale n. 17531 del 30.12.2022 del Dipartimento Regionale Lavoro e Welfare, Settore 2 recante Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.. Approvazione Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di Locri (RC) è stato approvato il Piano di Zona 2021-2023 prodotto dall'Ambito Territoriale Sociale di Locri (RC);

ATTESO CHE

- i Comuni di Locri, Africo – Antonimina – Ardore – Benestare – Bianco – Bovalino – Brancaleone – Bruzzano Zeffirio – Caraffa Del Bianco – Careri – Casignana – Ciminà – Ferruzzano – Gerace – Locri – Palizzi – Plati – Portigliola – Samo – Sant'Agata Del Bianco – Sant'Ilario Dello Jonio – San Luca – Staiti, negli anni intendono formalizzare per il proprio Ambito Territoriale, con apposita convenzione, come determinato dalla Regione, una gestione unitaria del sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la condivisione del sistema di regole per l'organizzazione dei servizi e l'accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche, professionali e strumentali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione, mediante convenzione ex art. 30 TUEL 267/2000 e s.m.i.;
- si ottemperi al disposto della DGR 503/2019 avente ad oggetto: "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali; Legge 8 novembre 2000, n.328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23", dando, nel contempo, maggiore impulso a tutte quelle funzioni di competenza afferenti l'area dei servizi sociali, garantendo il presidio integrato del territorio nell'erogazione dei servizi;

PRESO ATTO CHE

- la convenzione che si intende sottoscrivere, per la gestione associata delle funzioni relative ai servizi socioassistenziali dell'Ambito Territoriale di Locri ex art. 30 D.lgs. 18 agosto 2000, ha durata quinquennale, salvo diverse disposizioni derivanti da procedure gestionali che ne pregiudichino l'efficacia (es. costituzione azienda consortile);
- i Comuni dell'Ambito Territoriale di Locri hanno espresso la volontà di coordinare le attività di interesse comune, relativamente agli interventi e ai servizi sociali, finanziati con risorse dirette all'Ambito Territoriale, nonché le azioni per l'integrazione sociosanitaria, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, mediante la:
 - ✓ gestione unitaria e coordinata delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, con incardinamento delle attribuzioni gestionali presso il Comune di Locri, quale Comune Capofila;
 - ✓ presenza dell'organismo associativo politico-istituzionale denominato Conferenza dei Sindaci;
 - ✓ presenza della struttura tecnica intercomunale dell'Ufficio di Piano;



AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA' – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI' – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT'AGATA DEL BIANCO – SANT'ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

VISTA la relazione tecnica allegata alla presente convenzione;

gli Enti sottoscrittori hanno approvato lo schema della presente convenzione con le deliberazioni di seguito indicate:

- l'Amministrazione Comunale di Locri con Delibera C.C. n. 54 del 27/11/2024;
- l'Amministrazione comunale di Africo con Delibera C.C. n. 23 del 23/12/2024;
- l'Amministrazione comunale di Antonimina con Delibera C.C. n. 25 del 27/11/2024;
- l'Amministrazione comunale di Ardore con Delibera del C.C. n. 21 del 26/11/2024;
- l'Amministrazione comunale di Benestare con Delibera del C.C. n. 41 del 11/11/2024;
- l'Amministrazione Comunale di Bianco con Delibera del C.C. n. 22 del 27/12/2024;
- l'Amministrazione Comunale di Bovalino con Delibera del C.C. n. 40 del 11/12/2024;
- l'Amministrazione Comunale di Brancaleone con Delibera del C.C. n. 21 del 23/07/2024;
- l'Amministrazione Comunale di Bruzzano Zeffiro con Delibera del C.C. n.7 del 24/06/2024;
- l'Amministrazione Comunale di Caraffa Del Bianco con Delibera del C.C. n. 23 del 18/11/2024;
- l'Amministrazione Comunale di Careri con Delibera del C.C. n. 34/2024 del 29/12/2024;
- l'Amministrazione Comunale di Casignana con Delibera del C.C. n. 16 del 29/10/2024;
- l'Amministrazione Comunale di Ciminà con Delibera del C.C. n. 25 del 29/11/2024;
- l'Amministrazione Comunale di Ferruzzano con Delibera del C.C. n. 12 del 13/03/2025;
- l'Amministrazione Comunale di Gerace con Delibera del C.C. n. 34 del 29/11/2024;
- l'Amministrazione Comunale di Palizzi con Delibera del C.C. n. 22 del 26/09/2024;
- l'Amministrazione Comunale di Plati con Delibera del C.C. n. 32 del 20/12/2024;
- l'Amministrazione Comunale di Portigliola con Delibera del C.C. n. 18 del 25/10/2024;
- l'Amministrazione Comunale di Samo con Delibera del C.C. n. 24 del 28/11/2024;
- l'Amministrazione Comunale di Sant'Agata del Bianco con Delibera del C.C. n. 34 del 23/12/2024;
- l'Amministrazione Comunale di Sant'Ilario dello Jonio con Delibera del C.C. n. 35 del 26/11/2024;
- l'Amministrazione Comunale di San Luca con Delibera del C.C. n. 8 del 10/03/2025;
- l'Amministrazione Comunale di Staiti con Delibera del C.C. n. 25 del 26/11/2024;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

Art. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.267/2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi che sono previsti nel Piano Sociale di Zona adottato per l'Ambito Territoriale del quale fanno parte i Comuni sottoscrittori;
2. La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi sono i presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi programmati dalla Conferenza dei Sindaci e previsti nel Piano Sociale di Zona, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli Enti convenzionati assicurano l'unitarietà di conduzione, l'uniformità e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio- assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli interventi sull'intero territorio distrettuale.

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità perseguite mediante la stipula della presente convenzione sono quelle di:
 - ✓ garantire omogeneità nell'erogazione delle prestazioni sociali su tutto il territorio dell'ambito;
 - ✓ sviluppare economie di scala nell'erogazione dei servizi;
 - ✓ sviluppare e qualificare i servizi sociali dell'Ambito Territoriale.

Tali finalità vengono perseguite mediante l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi e degli interventi come previsti dal Piano Sociale di Zona assicurando, quindi, l'unicità di conduzione e l'omogeneizzazione a livello di ambito di tutte le misure relative ai servizi socioassistenziali, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei medesimi servizi.

2. L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle relative funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 4 - Durata

1. La durata della convenzione è stabilita in anni cinque, decorrenti dalla data di sottoscrizione. Nei sei mesi antecedenti alla scadenza i Comuni deliberano in merito all'eventuale rinnovo.
2. Alla scadenza del quinto anno, in assenza di atti di rinnovo o recesso da parte di un comune dell'Ambito, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa, la convenzione mantiene efficacia sino a nuova determinazione.
3. La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto al successivo articolo 13.

Art. 5 - Comune Capofila

1. Gli Enti convenzionati individuano il Comune di Locri quale Comune Capofila dell'Ambito Territoriale, il quale attua la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona, per il tramite degli organi associativi quali la Conferenza dei Sindaci



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

- (organo di indirizzo politico-istituzionale) e l'Ufficio di Piano (struttura tecnica intercomunale), salvo che non sia diversamente specificato.
2. Al Comune Capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche e finanziarie, complessivamente destinate al perseguimento degli obiettivi individuati dal Piano Sociale di Zona, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle indicazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci.
 3. Per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, al Comune Capofila è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e finanziario per il tramite della struttura intercomunale denominata Ufficio di Piano che, non avendo soggettività giuridica, si avvale, in tutte le procedure cui dà corso, delle risorse umane assegnate alle attività dai Comuni associati.
 4. Il Comune Capofila, per rendere ottimale l'organizzazione e la gestione dei servizi, potrà affidare specifici compiti gestionali ai Comuni associati, in aderenza alle determinazioni al riguardo assunte dalla Conferenza dei Sindaci.
 5. Il Comune Capofila si configura quale ente strumentale degli Enti che sottoscrivono la presente convenzione ed ha la rappresentanza legale, attraverso il Sindaco, per i procedimenti oggetto della presente convenzione.

Art. 6 – Funzioni del Comune Capofila

1. Il Comune Capofila, in attuazione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e per il tramite dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:
 - + adotta il Piano Sociale di Zona in conformità ad apposito accordo di programma approvato e sottoscritto in sede di Conferenza dei Sindaci;
 - + promuove le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione necessarie per la stesura del Piano;
 - + adotta gli atti ed i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
 - + gestisce le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;
 - + elabora, supportato dall'Ufficio di Piano e secondo gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci, le modifiche al Piano Sociale di Zona, che dovessero rivelarsi opportune ovvero disposte dalla Regione Calabria;
 - + assume nei confronti di Enti terzi, così come in giudizio, la rappresentanza degli Enti sottoscrittori del Piano di Zona.
2. Il Comune Capofila, inoltre, per il tramite dell'Ufficio di Piano:
 - + controlla e cura l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e attua le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli Enti convenzionati e il partenariato sociale;
 - + trasmette ai Comuni dell'Ambito le copie delle deliberazioni, dei regolamenti e degli atti adottati in seno alla Conferenza dei Sindaci;
 - + elabora annualmente, su specifica richiesta della Conferenza dei Sindaci, successiva all'anno di riferimento, lo stato di attuazione delle attività programmate, da sottoporre



AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA’ – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI’ – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT’AGATA DEL BIANCO – SANT’ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

all’approvazione della Conferenza dei Sindaci, con l’indicazione del livello di avanzamento delle priorità previste, dei dati di monitoraggio delle attività e dei relativi costi, del raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali;

- ✚ istituisce nel proprio piano dei conti un autonomo centro di costo denominato “piano di zona” attribuito in via esclusiva ed inderogabile ad un centro di responsabilità individuato nel Dirigente della articolazione organizzativa nella quale è incardinato l’Ufficio di Piano, con vincolo di destinazione per tutte le entrate correlate e divieto di utilizzo per finalità estranee alle decisioni della Conferenza dei Sindaci, con un’articolazione delle funzioni in servizi riconducibili ai programmi del bilancio armonizzato.

3. Il Comune Capofila, per il tramite dell’Ufficio di Piano, verbalizza le sedute della Conferenza dei Sindaci, secondo le modalità previste nell’apposito Regolamento di funzionamento (Allegato A), controlla e cura altresì che l’Ufficio di Piano esegua correttamente le disposizioni deliberate della stessa.

Art. 7 – Piano di Zona

1. Il Piano di Zona, quale strumento di pianificazione locale dei servizi sociali e socio sanitari integrati, è predisposto dall’Ufficio di Piano ed è sottoposto all’approvazione della Conferenza dei Sindaci.
2. Il Piano di Zona dovrà prevedere:
 - ✓ la dotazione territoriale dei servizi e delle attività con relativo impiego di risorse occorrenti;
 - ✓ la disamina delle risorse economiche, umane, e strumentali disponibili;
 - ✓ l’evidenziazione di aree critiche nel sistema dei servizi;
 - ✓ la proposta preliminare tecnica degli obiettivi di servizio territoriali articolati per aree di bisogno;
 - ✓ il cronoprogramma della formazione del Piano di Zona nelle sue diverse parti con l’indicazione delle principali fasi di consultazione con i soggetti pubblici e privati del territorio, con i tempi di definizione del Piano stesso fino all’approvazione finale da parte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 8 - Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci, disciplinata da apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento (Allegato A), organo associativo deliberante di indirizzo politico-istituzionale, per l’esercizio delle funzioni di programmazione, organizzazione e gestione del sistema locale integrato dei servizi sociali e dell’integrazione socio-sanitaria dell’Ambito, assolve ai compiti di:
 - ✓ definizione delle modalità gestionali;
 - ✓ individuazione delle forme organizzative più idonee per il funzionamento dell’Ambito;



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

- ✓ promozione di forme e strategie di collaborazione con l'ASP finalizzate agli interventi e prestazioni socio-sanitarie con gli Enti locali, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati;
 - ✓ coordinamento dell'attività di promozione e di programmazione di forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale;
 - ✓ facilitazione dei processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali;
 - ✓ approvazione dei monitoraggi sugli stati di attuazione e rendicontazioni finanziarie del Piano Sociale di Zona;
 - ✓ cura dell'esecuzione delle fasi funzionali all'approvazione ed attuazione del Piano di Zona;
 - ✓ approvazione dei criteri di contribuzione per gli oneri derivanti all'Ufficio di Piano da parte degli Enti firmatari;
 - ✓ assunzione delle decisioni in merito ai casi di inadempienza degli Enti firmatari.
2. Della Conferenza dei Sindaci fanno parte i Sindaci o loro delegati di ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per l'Ente di appartenenza, dell'attuazione a livello comunale dei provvedimenti approvati in seno alla Conferenza stessa.
 3. La Conferenza dei Sindaci è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune Capofila o dal Vicepresidente, indicato dal Presidente, che ne svolge le funzioni in Sua assenza. In assenza del Vicepresidente presiede la Conferenza un delegato del Sindaco del Comune Capofila. La delega deve avere forma scritta e deve indicare il periodo di valenza. I Sindaci, legali rappresentanti o i loro delegati (la delega deve avere forma scritta), sono responsabili, ciascuno per il proprio Ente di appartenenza, dei provvedimenti adottati in seno alla Conferenza dei Sindaci, nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte.
 4. Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci può partecipare, ove invitato: il Direttore Generale della ASP ovvero il Direttore del Distretto socio-sanitario o altro delegato, che interviene in ordine all'assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di integrazione socio-sanitaria. Può partecipare inoltre un rappresentante della Provincia, allorché debbano assumersi decisioni su aspetti inerenti alla progettazione e l'organizzazione di servizi sovra-ambito, ai quali concorra la Provincia medesima, oltre che il rappresentante del Terzo Settore. La partecipazione di altri soggetti esterni è sottoposta ad approvazione della stessa assemblea, ricevuta formale richiesta prima dell'avvio della stessa.
 5. Più in generale possono partecipare alla Conferenza dei Sindaci, su invito dei Comuni, anche altri soggetti pubblici, ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.
 6. All'interno della Conferenza dei Sindaci è istituito l'organo del "Comitato di rappresentanza". Il Comitato è organo di raccordo tra la Conferenza dei Sindaci dei Comuni che fanno parte dell'Ambito Territoriale di Locri e l'Ufficio di Piano ed esercita funzioni di propulsione, verifica e controllo delle attività dell'Ufficio di Piano. Il Comitato è costituito: dal Sindaco del comune capofila o suo delegato, che lo presiede e da n.4 Sindaci dei comuni appartenenti all'Ambito o loro delegati, eletti dall'Assemblea dei Sindaci. Uno dei 4 sindaci eletti è indicato dal Presidente come vicepresidente;



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

Art. 9 – Ufficio di Piano

1. Gli Enti sottoscrittori, in esecuzione della presente convenzione, convengono sulla necessità del rafforzamento dell'Ufficio di Piano, quale struttura tecnica intercomunale a supporto della programmazione sociale di Ambito, per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi della Legge Regionale n.23/2003 e ss.mm.ii., il cui funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento allegato alla presente (Allegato B).
2. L'Ufficio di Piano ha sede presso il Comune Capofila ed è dotato delle risorse umane e strumentali quantitativamente e qualitativamente necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni cui è preposto.
3. Le risorse umane di cui l'Ufficio di Piano necessita, per come indicato nel relativo regolamento, vengono reclutate tra il personale dipendente dei Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale, collocate in distacco funzionale presso il Comune Capofila, o mediante collaborazione fattiva dei medesimi dipendenti.
4. Laddove le risorse umane messe a disposizione dai Comuni dell'Ambito non siano sufficienti a sopperire alle esigenze funzionali dell'Ufficio di Piano, si farà ricorso a risorse umane esterne che saranno selezionate mediante avviso pubblico o con altra modalità consentita dalla legge, in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali, tenuto conto delle figure professionali occorrenti per il buon andamento dell'Ufficio.
5. L'Ufficio di Piano è di supporto al Comune Capofila nelle seguenti attività:
 - programmazione, elaborazione ed attuazione del Piano di Zona;
 - controllo e vigilanza sull'attuazione dei servizi e degli interventi sociali nei limiti dell'Ambito Territoriale di appartenenza;
 - gestione amministrativa e contabile in materia di interventi e servizi sociali;
 - controllo e rendicontazione delle spese relative all'attuazione del Piano di Zona;
 - raccolta ed elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi sui bisogni sociali;
 - analisi dell'offerta socio-assistenziale in ambito distrettuale per la pianificazione dei servizi e degli interventi sociali e per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali;
 - organizzazione di risorse comunitarie;
 - progettazione di azioni sul territorio.
6. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da apposito Regolamento, approvato con le medesime modalità di approvazione della presente convenzione del quale fa parte integrante e sostanziale, adottato dal Comune Capofila.

Art. 10 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano è diretto dal responsabile dell'Ufficio delle politiche sociali del medesimo Comune capo Ambito. In caso di assenza di adeguata figura professionale presso il Comune capo Ambito, il responsabile dell'ufficio di Piano è designato in Conferenza dei



AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA’ – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI’ – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT’AGATA DEL BIANCO – SANT’ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

sindaci tra i responsabili degli uffici delle politiche sociali dei Comuni dell’ambito, collocato in distacco funzionale presso l’ufficio di piano.

2. Il Responsabile dell’Ufficio di assolve a funzioni di direzione e coordinamento dello stesso.
3. Il Responsabile dell’Ufficio di Piano ha funzioni di rappresentanza dell’ufficio nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell’ufficio stesso, in particolare:
 - assicura, sull’intero territorio dell’Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
 - dà esecuzione alle determinazioni della Conferenza dei Sindaci attraverso il supporto dei componenti dell’Ufficio di Piano;
 - è deputato, insieme con i componenti dell’Ufficio medesimo, all’attuazione dei programmi affidati all’Ufficio Stesso, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dalla Conferenza dei Sindaci;
 - partecipa di diritto alla Cabina di regia regionale per il confronto e monitoraggio della governance.
4. La durata dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio di Piano è di anni 5. Alla scadenza naturale dell’incarico, il Responsabile rimane nella pienezza delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo Responsabile.
5. Il Responsabile dell’Ufficio di Piano può, in ogni momento, conformemente alla normativa in vigore, essere sostituito dall’incarico con provvedimento della Conferenza dei Sindaci, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 11 - Scambio di Informazioni

1. Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona e alla gestione integrata dei servizi ed interventi sociali, lo scambio di informazioni tra i Comuni aderenti alla presente convenzione dovrà essere continuativo e rispondente ai criteri della tempestività e della certezza.
2. Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze, all’interno degli uffici degli Enti sottoscrittori, che modifichino i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possano influenzare l’efficienza o l’efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovranno essere



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

fatte oggetto di immediata comunicazione alla Conferenza dei Sindaci per il tramite dell'Ufficio di Piano.

Art. 12 – Impegni, oneri finanziari e ripartizione delle spese degli Enti associati

1. Gli Enti associati:

- ✓ si impegnano ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione dei Piani di intervento territoriali;
- ✓ in relazione agli adempimenti di cui al Regolamento Regionale n. 9 del 23 settembre 2013 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento, gli Enti con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano ad assegnare, tramite distacco funzionale, le risorse umane necessarie per incrementare l'organico dell'Ufficio di Piano o mediante collaborazione fattiva dei medesimi dipendenti.;
- ✓ in relazione ai nuovi ed aggiuntivi adempimenti di cui al Regolamento Regionale n. 22/2019 (DGR. N. 503/2019) e ss.mm.ii, nonché a quelli rientranti all'interno del Regolamento, con la sottoscrizione del presente atto, gli Enti si impegnano ad assegnare le risorse umane, per incrementare l'organico dell'Ufficio di Piano a supporto delle plurime attività istruttorie afferenti le nuove funzioni, nonché la gestione integrata dei servizi;
- ✓ si impegnano ad attivare procedure per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, anche tramite l'utilizzo dei fondi di solidarietà comunale, al fine di perseguire il raggiungimento del rapporto di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale, definito da un operatore ogni 6.500 abitanti, prerequisito per accedere successivamente ai contributi di cui alla L. n. 178/2020 finalizzati a far scendere il rapporto delle prestazioni in argomento da un operatore ogni 5.000 abitanti e di un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti;
- ✓ si impegnano ad armonizzare la propria struttura interna con quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità organizzativa e funzionale all'intero Ambito;
- ✓ si obbligano a stanziare annualmente (ciascuno una quota di compartecipazione definita in € 0,50 in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente) nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte alle spese sostenute dall'Ufficio di Piano oltre che all'apertura di capitoli di bilancio relative alle politiche sociali e di Ambito;

2. Le quote di compartecipazione di cui al precedente comma saranno deliberate dalla Conferenza dei Sindaci e versate dai Comuni stessi entro il 30 aprile di ogni anno (ad esclusione dell'anno 2024 che saranno trasferite entro il 30 giugno). I dati relativi alla popolazione residente dovranno essere comunicati all'Ufficio di Piano entro il 15 gennaio



AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA’ – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI’ – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT’AGATA DEL BIANCO – SANT’ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

dell'anno successivo al fine di poter procedere al calcolo delle relative quote da inviare per i singoli Comuni appartenenti all'Ambito.

3. Le quote di compartecipazione sono finalizzate alla copertura delle spese generali sostenute dal Comune Capofila, non autonomamente contabilizzate, la cui utilità è diretta all'Ufficio di Piano (manutenzione dei locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, notifiche, spese impreviste, ecc.), nonché ad eventuali ed ulteriori esigenze programmatiche deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.
4. Il mancato pagamento della quota di compartecipazione entro 90 giorni dal termine stabilito provoca la messa in mora dell'Ente locale e con aggiunta degli interessi legali. Qualora persista l'inadempienza da parte dell'Ente locale, il Comune capo Ambito è autorizzato alla sospensione dei servizi che esulano dai Leps.
5. Per tutte le funzioni gestionali, amministrative e contabili di competenza, ogni Comune associato si impegna a garantire la piena collaborazione con l'Ufficio di Piano ed il Comune Capofila per le attività necessarie e funzionali al conseguimento di livelli ottimali dei servizi resi dall'Ambito.
6. Per i servizi per i quali è prevista la compartecipazione al costo da parte dell'Ambito Territoriale, ciascun Comune associato assume la propria quota parte di spesa relativa ai cittadini residenti che beneficiano del servizio medesimo. Tutte le indicazioni relative alle coperture finanziarie sono vincolate ai reali trasferimenti dei fondi e anticipazioni che l'Ambito Territoriale riceverà dal Ministero, dalla Regione e dai Comuni.

Art. 13 – Recesso

1. Ciascuno degli Comuni associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune Capofila a mezzo posta elettronica certificata, da trasmettere entro il 30 giugno.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al precedente comma. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 14 - Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno dei Comuni associati, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.
2. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 15 – Controversie

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente convenzione, viene rimessa alle determinazioni della Conferenza dei Sindaci.
2. Il Foro competente per le controversie è il Tribunale di Locri.



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA' – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI' – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT'AGATA DEL BIANCO – SANT'ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

Art. 16 – Disposizioni finali e rinvio

1. Della stipula della presente convenzione deve essere informata la Regione Calabria, alla quale deve essere inviata in copia.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli Organi competenti, nonché alla normativa vigente in materia.

Art. 17 – Modifica e/o integrazione

La presente convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione che potranno essere adottate a maggioranza qualificata (2/3) degli aventi diritto. La facoltà di recesso è riconosciuta ai singoli Comuni aderenti con le modalità previste dall'art. 13.

Art. 18- Registrazione

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del DPR n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA' – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI' – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT'AGATA DEL BIANCO – SANT'ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

Letto, approvato e sottoscritto.

Ente	Legale Rappresentante	Firma
Comunale di Locri		
Comunale di Africo		
Comunale di Antonimina		
Comunale di Ardore		
Comunale di Benestare		
Comunale di Bianco		
Comunale di Bovalino		
Comunale di Brancaleone		
Comunale di Bruzzano Zeffiro		
Comunale di Caraffa Del Bianco		
Comunale di Careri		
Comunale di Casignana		
Comunale di Ciminà		
Comunale di Ferruzzano		
Comunale di Gerace		
Comunale di Palizzi		
Comunale di Plati		
Comunale di Portigliola		
Comunale di Samo		
Comunale di Sant'Agata del Bianco		
Comunale di Sant'Ilario dello Jonio		
Comunale di San Luca		
Comunale di Staiti		



**AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI**



**Città di Locri
Comune Capofila**

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

(ex art. 30 D.lgs. 18 agosto 2000)

ALLEGATO A



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina compiti e funzionamento della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale di Locri.

Art. 2 – Composizione

1. La Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale di Locri è l'organo deliberante di indirizzo politico-istituzionale per l'esercizio delle funzioni di programmazione, organizzazione e gestione del sistema locale integrato dei servizi sociali, di quelli educativi per la prima infanzia e dell'integrazione socio-sanitaria dell'Ambito.
2. Fanno parte della Conferenza dei Sindaci con diritto di voto i Sindaci, o loro delegati, che si fanno garanti, ciascuno per l'Ente di appartenenza, dell'attuazione a livello comunale dei provvedimenti approvati in seno alla Conferenza stessa.
3. Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci possono partecipare: il Direttore Generale della ASP ovvero il Direttore del Distretto sociosanitario o altro delegato, in ordine all'assunzione delle decisioni connesse agli indirizzi in materia di interventi e prestazioni socio-sanitarie nell'ambito della normativa nazionale e regionale vigente; può partecipare inoltre il rappresentante della Provincia, allorché debbano assumersi decisioni su aspetti inerenti alla progettazione e l'organizzazione di servizi sovra-ambito, ai quali concorra la Provincia medesima, oltre ad un rappresentante del Terzo Settore.
4. Più in generale possono partecipare alla Conferenza dei Sindaci, su invito dei Comuni, anche altri soggetti pubblici, ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi e/o esperti per l'illustrazione di specifici argomenti.
5. Nel caso di conferimento di delega, l'Amministrazione delegante adotta tutte le misure utili e necessarie al fine di assicurare una partecipazione informata e consapevole del delegato ai lavori della Conferenza. La delega deve avere forma scritta e indicare il periodo di valenza.
6. Alla Conferenza dei Sindaci possono partecipare, altresì, con funzioni di supporto per quanto di competenza e senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, uno o più componenti dell'Ufficio di Piano anche in ordine alle attività di verbalizzazione delle riunioni e di segreteria, ed il Dirigente del Settore Economico-Finanziario del Comune Capofila. Laddove occorra possono essere invitati a partecipare anche i Responsabili dei servizi finanziari dei Comuni associati.
7. All'interno della Conferenza dei Sindaci è istituito l'organo del "Comitato di rappresentanza". Il Comitato è organo di raccordo tra la Conferenza dei Sindaci dei Comuni che fanno parte dell'Ambito Territoriale di Locri e l'Ufficio di Piano ed esercita funzioni di propulsione, verifica e controllo delle attività dell'Ufficio di Piano. Il Comitato è costituito: dal Sindaco del comune capofila o suo delegato, che lo presiede e da n.4 Sindaci dei comuni



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

appartenenti all'Ambito o loro delegati, eletti dall'Assemblea dei Sindaci. Uno dei 4 sindaci eletti è indicato dal Presidente come vicepresidente;

Art. 3 – Sede

1. La Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della convenzione stipulata tra i Comuni dell'Ambito Territoriale ha sede presso il Comune Capofila di Locri, di norma presso la sala delle adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Locri.
2. È fatta salva la possibilità di svolgere riunioni ed incontri itineranti nei Comuni aderenti all'Ambito.

Art. 4 – Presidenza

1. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco pro-tempore del Comune Capofila. A rappresentare il Presidente in caso di assenza o impedimento, è il Vicepresidente, per come stabilito dalla Convenzione.
2. Il Presidente rappresenta l'Ambito Territoriale nei confronti dell'esterno ed assicura l'organizzazione generale ed il coordinamento delle attività di pertinenza dell'Ambito. Sono, inoltre, attribuiti al Presidente i seguenti compiti:
 - convocare, presiedere e coordinare la Conferenza dei Sindaci d'Ambito, anche su richiesta motivata di uno dei componenti ovvero su proposta del Responsabile dell'Ufficio di Piano;
 - definire gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
 - dirigere e moderare la discussione;
 - concedere la facoltà di parlare e disciplinare gli interventi con prerogativa di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire la partecipazione di tutti i componenti alla discussione;
 - riassumere agli intervenuti i contenuti per l'approvazione definitiva e la loro corretta messa a verbale, al termine della discussione di ogni punto all'o.d.g. sul quale vengano assunte determinazioni;
 - aprire e chiudere i lavori della Conferenza dei Sindaci, vigilare sulla loro regolarità, nonché firmare gli atti deliberativi.

Art. 5 – Funzioni della Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è soggetto di riferimento dell'Ambito Territoriale Sociale, concorre all'individuazione dei bisogni sociali, sanitari e socio-sanitari della comunità rappresentata, per costruire all'interno della programmazione dei distretti socio-sanitari percorsi e processi integrati di protezione sociale, socio-sanitaria e sanitaria a favore dei cittadini tutti.
2. Nell'ambito della programmazione regionale sanitaria e sociale, la Conferenza dei Sindaci assicura la concertazione e cooperazione tra ASP, Enti Locali coinvolgendo quando ritenuto opportuno parti sociali, Terzo Settore e stakeholder, ed individua linee di indirizzo e modalità di integrazione delle risposte ai bisogni di salute che richiedono unitariamente



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

- prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale. Nell'individuazione delle modalità di integrazione tra prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, la Conferenza dei Sindaci individua fasi ed azioni istruttorie propositive, nonché azioni e finalità gestionali e di funzionamento dei servizi socio sanitari nei diversi territori.
3. Sulla base delle indicazioni della pianificazione regionale, la Conferenza dei Sindaci definisce le linee di indirizzo strategico a cui i Comuni dell'Ambito devono riferirsi per le relative pianificazioni.
 4. La Conferenza dei Sindaci, inoltre, svolge le seguenti funzioni:
 - attua quanto previsto nella convenzione per la gestione associata, approvata da tutti i Consigli Comunali dell'Ambito;
 - definisce i termini della programmazione di Ambito, individuandone le strategie di politica sociale;
 - formula indirizzi, direttive, proposte, osservazioni per la predisposizione del Piano di Zona, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali di settore e sovrintende alla sua attuazione;
 - vigila sulla attuazione dei programmi da parte dei soggetti gestori e sulla qualità dei servizi offerti, direttamente ed attraverso gli strumenti previsti dal R.R. n.22/2019 attuativo della DGR 503/2019 e ss.mm.ii.;
 - elabora gli indirizzi per l'Ufficio di Piano, ne individua e designa il Responsabile;
 - approva gli atti di programmazione e di verifica, ivi compresi i regolamenti, gli accordi e convenzioni, ecc. per la gestione uniforme e funzionale dei servizi;
 - esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni altra questione ritenuta di interesse comune allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politico-amministrative dei singoli Enti;
 - definisce le forme organizzative gestionali più idonee al miglior funzionamento dell'Ambito Territoriale e della rete dei Servizi Sociali;
 - approva i criteri di contribuzione per gli oneri derivanti dall'Ufficio di Piano da parte dei Comuni associati;
 - assume le decisioni in merito ai casi di inadempienza dei Comuni associati.
 5. La Conferenza dei Sindaci è supportata dalla struttura dell'Ufficio di Piano, all'interno del quale viene individuato un componente con funzioni di Segretario verbalizzante. La struttura dell'Ufficio di Piano attende all'istruttoria degli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni della Conferenza, alla predisposizione delle convocazioni e dei verbali delle adunanze.

Art. 6 – Convocazioni

1. La Conferenza dei Sindaci è convocata in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente quando ne facciano richiesta almeno la metà dei Sindaci componenti la Conferenza, mediante avviso di convocazione con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, corredato dell'ordine del giorno che sarà trasmesso almeno cinque giorni prima della data fissata per la



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATTI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

riunione tramite Pec all'indirizzo ufficiale di ciascun Ente membro dell'Ambito e dei soggetti eventualmente interessati.

2. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima della data/ora fissata per la riunione nelle medesime modalità di cui al precedente comma 1.
3. Le sedute della Conferenza dei Sindaci si tengono, di norma, presso la sede del Comune Capofila o secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 2 del presente Regolamento.

Art. 7 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente della Conferenza.
2. Ogni Sindaco ha facoltà di chiedere formalmente l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno ed il Presidente li inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla richiesta.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno o più componenti.
4. L'ordine del giorno trasmesso con l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti in trattazione.
5. Qualora non fosse già stato approvato nella seduta di riferimento, ogni ordine del giorno deve riportare al primo punto l'approvazione del verbale della seduta precedente.
6. Alternativamente al punto di cui sopra il verbale può essere pubblicato sull'Albo pretorio del Comune capofila, con valenza di notifica per tutti gli Enti locali di riferimento dell'ATS.
7. L'Ufficio di Piano di cui all'art. 9 della convenzione sulle materie all'ordine del giorno è tenuto a predisporre tutti gli atti deliberativi, se oggetto di discussione.

Art. 8 - Validità delle riunioni

1. I componenti della Conferenza dei Sindaci sono tenuti a prendere parte personalmente alle sedute e, in caso di impossibilità a partecipare alla riunione, rilasciano specifica delega scritta ad altro amministratore o Consigliere Comunale dell'Ente di appartenenza.
2. Trascorsi al massimo 30 minuti dall'ora indicata nella convocazione, il Presidente procede all'appello dei presenti e la riunione può avere inizio soltanto in presenza del numero legale dei componenti della Conferenza, per il quale computo si considerano i componenti con diritto al voto.
3. Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono valide e possono essere dichiarate aperte in prima convocazione se è presente almeno un numero pari a 3/5 dei componenti della Conferenza, aventi diritto al voto, nel qual computo si considera anche il Presidente.
4. Ove non sia raggiunto il numero legale richiesto in prima convocazione, la seduta di seconda convocazione della Conferenza dei Sindaci può tenersi anche il medesimo giorno a distanza di un'ora e quindici minuti dalla data fissata per la prima convocazione.
5. Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono valide e possono essere dichiarate aperte in seconda convocazione se è presente almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea.



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

6. Il numero legale richiesto per le convocazioni deve permanere per tutta la durata della seduta.
7. La seduta della Conferenza dei Sindaci è dichiarata deserta trascorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che sia intervenuto il numero legale necessario per aprire la seduta di prima o seconda convocazione.
8. L'apertura e la chiusura della seduta della Conferenza dei Sindaci sono proclamate dal Presidente della Conferenza o, in assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente.

Art. 9 – Espressioni di voto

1. Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci sono assunte con voto palese, per alzata di mano o espressione verbale, ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Le votazioni riguardanti persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.
2. La Conferenza dei Sindaci delibera con voto palese a maggioranza qualificata (2/3) degli aventi diritto al voto per l'approvazione dei seguenti atti:
 - la Convenzione per la gestione associata;
 - il Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci;
 - il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano;
 - eventuali altri regolamenti che potrebbero essere predisposti nel prosieguo delle attività;
 - il Piano Sociale di Zona triennale ed ogni suo aggiornamento;
 - la designazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano.
3. Ogni componente della Conferenza dei Sindaci ha diritto ad un solo voto secondo quanto riportato nell'art. 2 del presente Regolamento.
4. In caso di astensione o voto contrario il componente può dichiarare i motivi che sono riportati nel processo verbale di deliberazione.
5. L'esito delle votazioni è proclamato dal Presidente della Conferenza dei Sindaci e/o dal Vicepresidente, ed è riportato nel processo verbale di deliberazione.

Art. 10 – Processo di redazione del verbale

1. La funzione di Segretario verbalizzante è assolta da un componente dell'Ufficio di Piano designato nell'ambito della stessa seduta.
2. Il Segretario redige, ad ogni seduta, il verbale contenente le decisioni assunte, nonché in maniera sintetica le ragioni addotte dagli intervenuti a favore o contro, curandone la sottoscrizione da parte dei componenti presenti.
3. Ciascun componente della Conferenza dei Sindaci può chiedere di far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni.
4. Il verbale di deliberazione è sottoscritto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci, dai Sindaci o loro delegati, e in caso di presenza dal Direttore Generale della ASP ovvero il Direttore del Distretto sociosanitario o altro delegato, dal Presidente della Provincia o altro delegato, da rappresentante del Terzo Settore, oltre che dal Responsabile dell'Ufficio di Piano e dal Segretario verbalizzante.



AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA' – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI' – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT'AGATA DEL BIANCO – SANT'ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

Art. 11 – Pubblicità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni assunte dalla Conferenza, unitamente ai verbali delle sedute, sono conservate agli atti dell'Ufficio di Piano, nonché trasmesse a cura dell'Ufficio stesso, ai Comuni dell'Ambito.
2. Copia degli atti deliberativi potrà essere pubblicata sull'Albo pretorio del Comune capo Ambito oltre che sugli appositi siti internet dei Comuni associati.

Art. 12 – Modifica e/o integrazione

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento potranno essere adottate a maggioranza qualificata (2/3) degli aventi diritto, come previsto dall'art. 9, c. 2 del presente Regolamento, con le medesime modalità di approvazione della convenzione del quale costituisce parte integrante e sostanziale.



**AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI**



**Città di Locri
Comune Capofila**

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

(ex art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000)

ALLEGATO B



AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA' – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI' – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT'AGATA DEL BIANCO – SANT'ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Art. 1 – Oggetto

In esecuzione della convenzione sottoscritta in data 13 Maggio 2025 per la gestione associata delle funzioni relative ai servizi socio-assistenziali, è prevista la costituzione dell'Ufficio di Piano, quale struttura tecnica intercomunale per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'Ambito Territoriale del Locrese, comprensivo dei Comuni di Africo – Antonimina – Ardore – Benestare – Bianco – Bovalino – Brancaleone – Bruzzano Zeffirio – Caraffa Del Bianco – Careri – Casignana – Ciminà – Ferruzzano – Gerace – Locri – Palizzi – Platì – Portigliola – Samo – Sant'Agata Del Bianco – Sant'Ilario Dello Jonio – San Luca – Staiti, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- 1) Ufficio di Piano: struttura tecnica a carattere intercomunale la cui attività di progettazione esecutiva, gestione e monitoraggio per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi sul territorio di riferimento, definito Ambito Territoriale, è finalizzata alla programmazione sociale, alla gestione amministrativa e contabile del sistema di Welfare, all'attuazione del Piano Sociale di Zona su scala ambito, anche attraverso la promozione di concreti percorsi partecipativi con i soggetti del Terzo Settore e della cittadinanza attiva che operano con continuità sul territorio di riferimento. Lo scopo dell'Ufficio di Piano è quello di favorire l'azione di integrazione territoriale a livello istituzionale, gestionale, professionale e comunitario;
- 2) Responsabile dell'Ufficio di Piano: è il soggetto che assolve, all'interno dell'Ufficio, alle funzioni di direzione e rappresentanza dell'Ufficio stesso rispetto alla Conferenza dei Sindaci, al Distretto Sanitario di riferimento ed ai competenti Assessorati/Dipartimenti della Regione Calabria, nonché nei confronti dei soggetti pubblici e privati che interagiscono nelle diverse fasi di formazione e di gestione del Piano Sociale di Zona, a livello locale e regionale.

Art. 3 -"Approvazione e ratifica del regolamento "

Il presente Regolamento disciplina la composizione, le attribuzioni, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Piano.



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

Il presente regolamento è approvato con delibera della Conferenza dei Sindaci con voto palese e a maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto come previsto dall'art. 9 comma 2 dell'allegato A. Verrà ratificato con atto deliberativo da parte di tutti i consigli comunali dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale di Locri.

Art. 4 – Sede dell'Ufficio di Piano e comunicazioni

1. L'Ufficio di Piano ha sede presso il Comune capo Ambito, che mette a disposizione dello stesso idonei locali ed adeguati supporti logistici per consentire lo svolgimento delle funzioni di competenza.
2. L'Ufficio di Piano è contattabile per tramite di indirizzo di posta elettronica certificata all'uopo dedicata, oltre che tramite posta certificata dell'Ente di riferimento.

Art. 5 – Principi generali di organizzazione e funzionamento

1. L'Ufficio di Piano è organizzato in modo tale da assicurare la funzionalità operativa e la flessibilità in relazione agli obiettivi da realizzare.
2. L'Ufficio di Piano modella la propria organizzazione e svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
3. L'attività gestionale viene svolta dall'Ufficio, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge e dal presente Regolamento, in conformità agli atti di indirizzo e programmazione emanati dalla Conferenza dei Sindaci, in coerenza con la programmazione regionale e nazionale.
4. L'Ufficio di Piano espleta le proprie attività nel rispetto del Piano Sociale di Zona, nel quale sono indicati gli obiettivi da conseguire, i servizi da attivare ed erogare, gli standard di erogazione degli stessi, i risultati da raggiungere, la quantità e qualità delle risorse umane e la quantità delle risorse finanziarie a tal fine necessarie.

Art. 6 – Composizione dell'Ufficio di Piano

1. In attuazione della convenzione per la gestione associata del sistema locale dei servizi sociali, fanno parte dell'Ufficio di Piano di Ambito risorse umane adeguate a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni ed i compiti assegnati all'Ufficio stesso.
2. Le aree disciplinari e gli ambiti tecnici per i quali dovranno essere individuate risorse umane da assegnare all'Ufficio di Piano vengono di seguito elencate, ferma restando la necessità di



AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA' – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI' – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT'AGATA DEL BIANCO – SANT'ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

adeguare il fabbisogno alla evoluzione del ruolo e delle competenze assegnate all'Ufficio di Piano:

- a) programmazione e progettazione sociale, socio-sanitaria e socio-educativa;
 - b) organizzazione dei servizi sociali per tutte le aree prioritarie richiamate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;
 - c) integrazione sociosanitaria;
 - d) programmazione finanziaria, gestione amministrativa, contabile ed economica;
 - e) monitoraggio e rendicontazione;
 - f) strumenti giuridico-amministrativi a sostegno dell'associazionismo intercomunale;
 - g) gestione dei servizi pubblici sociali, contrattualistica e appalti;
 - h) ricerca sociale per l'analisi dei bisogni, della domanda e della offerta sociale, per la rilevazione della qualità, e analisi statistica;
 - i) comunicazione sociale e organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione.
3. Le risorse umane di cui l'Ufficio di Piano necessita vengono reclutate tra il personale dipendente dei Comuni dell'Ambito Territoriale, collocate in distacco funzionale presso il Comune Capofila, ove possibile, o attraverso la collaborazione fattiva dei medesimi dipendenti.
4. Le risorse umane, di cui al precedente comma, sono assegnate tra il personale dipendente dei Comuni dell'Ambito Territoriale con provvedimento del Comune di appartenenza e successivamente ratificate con Decreto Sindacale del Comune Capofila di nomina dei componenti dell'Ufficio. Per le competenze di integrazione socio-sanitaria si farà riferimento all'ASP territorialmente competente, previa intesa per le specifiche tematiche.
5. L'organico dell'Ufficio di Piano è così composto:
- Responsabile dell'Ufficio di Piano, con funzioni di direzione e rappresentanza dell'Ufficio stesso come definito nel precedente art. 2;



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

- Coordinatore dell'Ufficio di Piano, con funzioni di supporto al Responsabile dell'Ufficio individuato dal Comune Capofila;
 - Unità di personale con competenza sulle politiche sociali, individuate dai Comuni dell'Ambito;
 - Unità di personale con competenza specifica in programmazione e progettazione sociale individuati dai Comuni dell'Ambito;
 - Unità di personale con competenza su progettazione e servizi educativi prima infanzia;
 - Dipendenti amministrativo-contabili individuati dai Comuni dell'Ambito;
 - Dipendenti dei servizi tecnici individuati dai Comuni dell'Ambito;
 - Referenti ASP in numero congruo in relazione alle attività di competenza e di interesse, individuati dal relativo Distretto Sanitario.
6. Laddove le risorse umane messe a disposizione dai Comuni dell'Ambito non siano sufficienti a sopperire alle esigenze funzionali dell'Ufficio di Piano, si farà ricorso a risorse umane esterne che saranno selezionate mediante avviso pubblico o con altra modalità consentita dalla legge, in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali, tenuto conto delle figure professionali occorrenti per il buon andamento dell'Ufficio.

Art. 7 – Risorse strumentali e finanziarie

Nelle forme e con le modalità definite dalla Conferenza dei Sindaci e nella progettazione di dettaglio del Piano Sociale di Zona, è assicurata all'Ufficio di Piano la dotazione e la conseguente gestione delle necessarie risorse finanziarie e strumentali occorrenti per il suo funzionamento.

Art. 8 – Principio di leale collaborazione

1. Ogni componente dell'Ufficio di Piano collabora con tutti gli altri mettendo a disposizione del gruppo di lavoro le proprie capacità ed attitudini personali, evitando conflitti ed una distinzione rigida delle rispettive sfere di attività professionale.
2. All'Ufficio di Piano, inoltre, è assicurata la massima collaborazione da parte degli Uffici dei Comuni dell'Ambito Territoriale, della Provincia e dell'ASP Distretto socio-sanitario, oltre



AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA' – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI' – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT'AGATA DEL BIANCO – SANT'ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

che degli altri attori sociali, pubblici e privati che sono coinvolti nella realizzazione del Sistema Integrato dei Servizi alla Persona.

Art. 9- Funzioni dell'Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano, quale struttura tecnica intercomunale dell'Ambito Territoriale Sociale, ha la funzione precipua di curare l'attuazione del Piano Sociale di Zona, assicurando il presidio delle seguenti tre aree tematiche:

- area socio-sanitaria;
- area socio-assistenziale;
- area socio-educativa.

All'Ufficio di Piano compete di:

- predisporre gli atti per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi e la conseguente gestione delle procedure individuate;
- provvedere alla gestione dell'Ufficio medesimo e all'erogazione delle somme destinate al finanziamento dei Soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);
- predisporre i Protocolli di Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare gli interventi con gli Organi periferici delle Amministrazioni statali;
- organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del Sistema di monitoraggio e valutazione regionale;
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del Soggetto Capofila, dell'obbligo di rendicontazione;
- formulare proposte, indicazioni e suggerimenti diretti alla Conferenza dei Sindaci in tema di iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazioni di attività previste dalle programmazioni effettuate, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- elaborare annualmente, su specifica richiesta della Conferenza dei Sindaci, una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Zona dell'Ambito con



AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

l'indicazione del livello di avanzamento delle priorità previste, dei dati di monitoraggio delle attività e dei relativi costi, del raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali;

- promuovere i processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona, con particolare riguardo ai Soggetti del Terzo Settore ed alle loro articolazioni attraverso percorsi partecipativi formalizzati articolati anche per aree di bisogno;
- coinvolgere nelle fasi di lavoro i soggetti pubblici (ASP, Centri di Giustizia Minorile, Tribunale per i Minorenni, Istituti Scolastici, ecc.) e privati operanti nel campo delle politiche sociali;
- aggiornare periodicamente il Piano Sociale di Zona in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci.

Art. 10 – Responsabile dell'Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano è diretto dal responsabile dell'Ufficio delle politiche sociali del medesimo Comune capo Ambito. In caso di assenza di adeguata figura professionale presso il Comune capo Ambito, il responsabile dell'ufficio di Piano è designato in Conferenza dei sindaci tra i responsabili degli uffici delle politiche sociali dei Comuni dell'ambito, collocato in distacco funzionale presso l'ufficio di piano.
2. Il Responsabile dell'Ufficio di assolve a funzioni di direzione e coordinamento dello stesso.
3. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha funzioni di rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso, in particolare:
 - assicura, sull'intero territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
 - dà esecuzione alle determinazioni della Conferenza dei Sindaci attraverso il supporto dei componenti dell'Ufficio di Piano;
 - è deputato, insieme con i componenti dell'Ufficio medesimo, all'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio Stesso, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dalla Conferenza dei Sindaci;



AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA’ – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI’ – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT’AGATA DEL BIANCO – SANT’ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

➤ partecipa di diritto alla Cabina di regia regionale per il confronto e monitoraggio della governance.

4. La durata dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio di Piano è di anni 5. Alla scadenza naturale dell’incarico, il Responsabile rimane nella pienezza delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo Responsabile.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano può, in ogni momento, conformemente alla normativa in vigore, essere sostituito dall’incarico con provvedimento della Conferenza dei Sindaci, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 11 – Consulenza legale ed economico -finanziaria

1. L’Ufficio di Piano si avvale del supporto del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune Capofila e/o degli altri Comuni dell’Ambito.
2. Il Segretario Generale ed il Responsabile del Servizio Economico-finanziario, così come i Segretari ed i Responsabile degli altri Comuni dell’Ambito, assicureranno l’apporto richiesto secondo il principio di leale collaborazione.
3. L’Ufficio di Piano può avvalersi, inoltre, del contributo dei competenti Uffici Regionali, centrali o periferici al fine di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa delle funzioni regionali trasferite.
4. In caso di necessità derivanti da controversie l’Ufficio di Piano può dotarsi di un supporto tecnico legale esterno, nel caso in cui non sia reperibile all’interno del Comune capo fila o in uno dei comuni associati figura professionale idonea allo scopo.

Art. 12- Rapporti con la Conferenza dei Sindaci

1. Per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, l’Ufficio di Piano per il tramite del proprio Responsabile comunica a tutti gli Enti rappresentati nella Conferenza dei Sindaci, l’elenco dei provvedimenti assunti.
2. Lo stesso Ufficio può proporre alla Conferenza dei Sindaci l’adozione di ogni atto ritenuto opportuno o necessario per il miglioramento della gestione dei servizi.

Art. 13 – Rapporti con le strutture dei Comuni associati

1. I Comuni dell’Ambito, per garantire un efficace raccordo tra l’Ufficio di Piano e le proprie strutture, provvedono a adeguare i rispettivi regolamenti di organizzazione in armonia con quanto stabilito dalla convenzione per la gestione associata e dal presente Regolamento.



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA' – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI' – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT'AGATA DEL BIANCO – SANT'ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

2. I Responsabili delle singole strutture comunali sono tenuti ad assicurare la propria la propria piena collaborazione per consentire la massima efficienza ed efficacia dell'Ufficio di Piano; in particolare, i Responsabili del servizio Economico- Finanziario, dei servizi Sociali e servizi Tecnici di ciascun Comune dell'Ambito, secondo il principio di leale cooperazione, assicurano la propria attività di consulenza e di informazione su tutte le questioni e le problematiche di interesse per l'Ufficio, fornendo anche dati utili al monitoraggio delle attività comunali.

Art. 14 – Rapporti con l'esterno

1. L'Ufficio di Piano cura ogni possibile forma di comunicazione e partecipazione di utenti, Enti ed Istituzioni, in ordine al funzionamento, diffusione e gradimento dei servizi sociali sul territorio di competenza. A tal fine, l'Ufficio di Piano:
 - favorisce la partecipazione, attraverso i propri componenti, ad incontri o dibattiti promossi da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte circa la migliore gestione ed erogazione dei servizi;
 - cura i rapporti con Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, presenti ed operanti sul territorio di competenza.

Art. 15 – Modifiche e/o integrazioni

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento potranno essere adottate a maggioranza qualificata (2/3) degli aventi diritto, su proposta del "Comitato di rappresentanza", a seguito di verifica dell'oggetto delle proposte.

Art. 16 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sottoscrizione della convenzione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale.



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA’ – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATTI’ – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT’AGATA DEL BIANCO – SANT’ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

ADDENDUM

ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE LEGGE 24/2024 TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL’ AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Il giorno **13** del mese di **MAGGIO** dell’anno **2025**

I Comuni di Africo – Antonimina – Ardore – Benestare – Bianco – Bovalino – Brancaleone – Bruzzano Zeffirio – Caraffa Del Bianco – Careri – Casignana – Ciminà – Ferruzzano – Gerace – Locri – Palizzi – Platì – Portigliola – Samo – Sant’Agata Del Bianco – Sant’Ilario Dello Jonio – San Luca – Staiti, con il Comune di Locri Capofila

facenti parte dell’Ambito territoriale Sociale di Locri

VISTO:

- il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.lgs. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”;
- la Legge regionale della Calabria n. 24/2024 “Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni” e il successivo regolamento attuativo n. 7/2024;
- la legge regionale della Calabria n. 26/2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000);
- il regolamento

DATO ATTO:

- della Convezione per la Gestione Associata delle funzioni relative ai servizi socio assistenziali dell’Ambito Territoriale di Locri;
- dei Regolamenti della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Locri;
- del Regolamento per la costituzione dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Locri

PRECISATO che i detti regolamenti fanno parte integrante e sostanziale della Convezione per la Gestione Associata delle funzioni relative ai servizi socio assistenziali dell’Ambito Territoriale di Locri



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATTI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

CONSIDERATO:

- che le predette norme prevedono in capo ai Comuni la competenza a concorrere alla realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione ed in particolare alle attività di gestione dei servizi educativi e/o scuole dell'infanzia, di autorizzazione ed accreditamento e vigilanza dei soggetti privati per l'istituzione dei servizi educativi, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei servizi educativi, attivazione del coordinamento pedagogico sul proprio territorio, coordinamento della programmazione dell'offerta formativa, promozione di iniziative di formazione per il personale del sistema, definizione delle modalità di partecipazione delle famiglie (primaria responsabilità educativa) facilitazione delle esperienze di continuità tra il sistema e il primo ciclo di istruzione;
- l'opportunità di esercitare queste funzioni in maniera associata al fine di un più razionale ed efficace utilizzo delle risorse, come consentito dagli artt. 30 e 33 d.lgs. 267/2000;
- l'esistenza della Convenzione per la gestione dei servizi socio assistenziali, che ha previsto l'istituzione di organi e di strutture amministrative operative;
- la relazione esistente tra i servizi socio assistenziali e i servizi di educazione e di istruzione del sistema integrato legge 24/2024 è determinata dalla necessità di ridurre gli svantaggi sociali, culturali, relazionali, favorendo la partecipazione dei bambini e delle loro famiglie, nonché per promuovere e garantire accessibilità, diffusione e soprattutto qualità dei servizi educativi e di istruzione finalizzati alla costruzione di percorsi di continuità educativa.

STABILISCONO

di integrare la Convenzione indicata in epigrafe, sottoscritta fra gli stessi il 13 maggio 2025, con il seguente addendum per la Gestione Associata dei servizi educativi e scolastici del sistema integrato di educazione e di istruzione legge 24/2024.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Addendum ha ad oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi educativi e scolastici del sistema integrato di cui alla L.R. 24/2024 all'interno dell'Ambito territoriale Locri.

In particolare, i Comuni si impegnano a gestire in forma associata i seguenti servizi:

- a) pianificazione e successiva attuazione degli interventi indicati dalla programmazione regionale in materia;
- b) esercizio delle funzioni di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi educativi conformemente alle disposizioni del regolamento regionale n. 7 del 2024;
- c) coordinamento, in conformità agli indirizzi nazionali e regionali e di intesa con il coordinamento pedagogico territoriale, della programmazione dell'offerta formativa, sulla base delle esigenze territoriali, al fine di garantire l'unitarietà dell'offerta dei servizi del sistema integrato;



AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA' – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATTI' – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT'AGATA DEL BIANCO – SANT'ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

- d) attuazione dei piani formativi proposti dal coordinamento pedagogico territoriale, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla l. 107/2015, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili secondo le modalità operative definite dalle Linee Guida Regionali;
- e) partecipazione all'istituzione e gestione dei registri autorizzati ed accreditati dei servizi educativi ed all'implementazione del Sistema Informativo Regionale secondo le modalità e gli indirizzi stabiliti dalla Regione;

Art. 2 – Attività esercita in forma non associata

Restano di competenze dei singoli Comuni le attività non indicate all'art. 1.

In particolare, restano di competenza di ogni Comune le attività di:

- a) gestione dei propri servizi educativi;
- b) controllo e vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati;
- c) attivazione del coordinamento pedagogico dei servizi sul territorio;
- d) istituzione dei registri dei soggetti autorizzati e accreditati dei servizi educativi e trasmissione dei relativi dati alla Regione al fine di implementare il sistema informativo regionale;
- e) definizione dei criteri di accesso all'offerta pubblica dei servizi educativi e delle relative graduatorie;
- f) definizione delle tariffe e dei livelli di partecipazione dei servizi educativi ad offerta pubblica
- g) stipula di convenzioni, nel rispetto della normativa applicabile, con i servizi accreditati, anche al fine di ampliare l'offerta formativa;
- h) promozione, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, di momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di momenti di partecipazione attiva dei genitori alle attività educative, anche con l'ausilio degli Enti del Terzo settore e delle Aziende sanitarie provinciali;

Art. 3 – Risorse finanziarie

Le risorse necessarie per la gestione associata dei servizi e delle attività di cui al presente Addendum sono garantite dal Fondo Nazionale Pluriennale, nonché dai fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali.

Art. 4 – Organi e Ufficio di Piano

Gli Organi e l'Ufficio di Piano già istituiti dalla Convenzione assumono competenza anche con riferimento alle attività e ai servizi di cui all'art. 1 del presente Addendum.



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI



Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA' – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATTI' – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT'AGATA DEL BIANCO – SANT'ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

Nell'eventuale riorganizzazione è necessario coinvolgere il Servizio Istruzione dei Comuni che fanno parte degli ambiti.

Ove si renda necessario, i Comuni si impegnano ad assegnare risorse umane e strumentali ulteriori rispetto a quelle già stanziati con la Convenzione. Delle presenti assegnazioni si terrà conto, eventualmente, anche ai fini della ripartizione dei costi di gestione.

Art. 5 – Durata

Il presente Addendum ha durata sino alla scadenza della Convenzione cui accede, con decorrenza dalla data di approvazione da parte del Comune capofila, ed è sottoposto alle stesse modalità di rinnovo previste per la Convenzione.

Art. 6 – Rinvio

Per quanto non diversamente disposto dal presente Addendum, la Gestione associata dei servizi educativi per la prima infanzia è regolata dalla disciplina della Convenzione.



AMBITO TERRITORIALE
DI LOCRI






Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATTI - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

Letto, approvato e sottoscritto.

Ente	Legale Rappresentante	Firma
Comunale di Locri	SINDACO G. FONTANA	
Comunale di Africo	SINDACO	
Comunale di Antonimina	MURDACA	
Comunale di Ardore	Il Sindaco Giuseppe Campisi	
Comunale di Benestare	SINDACO DOMENICO MANTEGHA	
Comunale di Bianco	SINDACO	
Comunale di Bovalino	MAESANO VINCENZO	
Comunale di Brancaleone	GIUSEPPE DI VITO	
Comunale di Bruzzano Zeffirio	SINDACO FRANCESCO CUBOLA	
Comunale di Caraffa Del Bianco	STEFANO O. STAMARDI	
Comunale di Careri	PIPICELLA G	
Comunale di Casignana	GIUSEPPE ROCCO CELENTANO	
Comunale di Ciminà	MANGIAMELI GIOVANNI	
Comunale di Ferruzzano		



AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

Comunale di Gerace	Lizzi Rusi	John Rusi
Comunale di Palizzi	SINDACO UMBERTO F. NOCERA	Umberto F. Nocera
Comunale di Plati	SERA: ROSARIO	Rosario Sera
Comunale di Portigliola	ROCCO LUGLIO	Rocco Luglio
Comunale di Samo	PASLO PULIPANI	Paslo Pulipani
Comunale di Sant'Agata del Bianco	SINDACO DOMENICO STRANIERA	Domenico Straniera
Comunale di Sant'Ilario dello Jonio	BRIZZO PASQUALE	Brizzo Pasquale
Comunale di San Luca	M. Ruffini	M. Ruffini
Comunale di Staiti	PELLICANO' GIOVANNA	Giuseppe Pellicano